

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

PRATICO VALUTATIVO

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376)
con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona
della Dott.ssa Antonella Munna (C.F. MNNNNL75L58A390G) in qualità
di Dirigente Area Innovazione - ARIN (d'ora innanzi **Università**)

E

L'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, (C.F. 02789340417)
con sede legale in Pesaro (PU) Piazzale Cinelli, 4 - cap 61121,
rappresentata nella persona del Dr. Alberto Carelli, nato a Macerata (MC)
il 12/04/1959, in qualità di Direttore Generale, (d'ora innanzi **Soggetto
ospitante**)

premesso

-che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare
convenzioni con Enti pubblici o privati *“al fine di avvalersi di attrezzature
e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche
integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della
formazione accademica e professionale”*;

-che l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: *"per la realizzazione dei
corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le
università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi,
della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere*

la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”;

-che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007 recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale", prevede la LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale nella Tabella delle classi di laurea magistrale”;

-che l'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista e l'articolo 3 che gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione”;

-che l'articolo 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651 recante "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) prevede che il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e l'articolo 2, comma 2, che sulla base di quanto previsto dall'articolo 44,

comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU);

-che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2022, n. 1147, definisce, “ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651”;

- che il D.M. n. 1649 del 19/12/2023 definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, anche le classi dei corsi di laurea magistrale LM-13;

-che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651, è stato stipulato dalla Federazione degli Ordini dei

farmacisti italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, il Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo;

constatato

-che il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FABIT intende offrire il tirocinio pratico-valutativo richiesto agli/alle studenti/esse dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico (Classe LM-13) in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Pharmacy come previsto dalla legge 163/2021, in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);

- che il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FABIT ha approvato il 18/01/2024 il presente schema-tipo di convenzione;

-che il Soggetto ospitante intende offrirsi per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo presso la/e farmacia/e ospedaliera/e (d'ora innanzi farmacia) di propria afferenza e che, quindi, dichiara di aderire a questa convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità e contenuti

Il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FABIT dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna si avvale della collaborazione del Soggetto ospitante per lo svolgimento di parte del tirocinio pratico-valutativo (massimo 450 ore), di durata almeno trimestrale, volto a fornire

a studenti/esse dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Pharmacy specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica valutativa al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista.

Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del tirocinio pratico-valutativo, allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Il Soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FABIT la/e farmacia/e a esso afferente per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo degli/delle studenti/esse dei Corsi di Laurea magistrale abilitante della classe LM-13. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale del Soggetto ospitante con compiti di illustrazione e di formazione. La presente convenzione è trasmessa dal Soggetto ospitante all'Ordine dei Farmacisti competente per territorio per il successivo caricamento dei dati del Soggetto ospitante sul RUF (Rete Unica Federale).

Art. 2- Ambito di applicazione

Le attività pratiche verranno svolte presso la/e farmacia/e afferente/i al Soggetto ospitante, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico valutativo non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il/la tirocinante e la farmacia

ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 3-Durata e sostenibilità

L'attività di tirocinio pratico-valutativo presso la farmacia ospitante ha una durata di almeno tre mesi (massimo 450 ore) per non più di 40 ore/settimana, la presenza si articola durante i giorni in cui la stessa presta servizio escluso l'orario notturno. Il Direttore della Farmacia individua per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine professionale da almeno due anni, il/la responsabile delle attività di tirocinio pratico-valutativo (tutor professionale). Il/la tutor professionale ha il compito di seguire lo/la studente/essa per tutta la durata del tirocinio pratico-valutativo e deve essere presente nella farmacia a tempo pieno. Il numero dei/delle tirocinanti accolti dalla farmacia ospitante dovrà rispettare il quorum di un/una tirocinante ogni farmacista strutturato/a, a tempo pieno, con un massimo di 4 per farmacia riferito alla effettiva forza lavoro. Il/la tutor professionale è tenuto/a a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.

Art. 4- Assicurazioni, Doveri del tirocinante e Tutela della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro

L'Università garantisce che i/le frequentanti il tirocinio pratico-valutativo sono coperti/e da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente

convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del/della tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

Compete al soggetto ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di tirocinio pratico valutativo.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 comma 1 lettera a), e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante/specializzando anche equivalente è equiparato ai lavoratori del Soggetto ospitante; ai fini delle attività disciplinate dalla presente convenzione il Datore di Lavoro, il Dirigente e il preposto, sono quelli del Soggetto ospitante.

A questo proposito, l'Università e il Soggetto Ospitante stabiliscono che:

- l'Università si fa carico della “formazione generale” sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l'erogazione alle figure dette dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale;
- il Soggetto Ospitante è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08. Ai sensi del citato articolo, il Soggetto Ospitante si impegna a somministrare alle figure dette una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli stessi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già

effettuata; ivi compresa se necessaria per la mansione la formazione di cui all'art.111 del D.Lgs. 101/2020 relativa alla prevenzione e protezione per l'attenuazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

- sul Soggetto Ospitante ricadono inoltre gli obblighi di cui all'art.36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08.

L'Università ed il Soggetto Ospitante stabiliscono inoltre che:

- il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che l'attività si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettano le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008;
- il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali";

Qualora l'attività oggetto della convenzione esponga ai rischi correlati all'impiego di radiazioni ionizzanti, l'Università provvede inoltre a:

- segnalare alla struttura di radioprotezione dell'Ateneo i lavoratori, anche equivalenti, coinvolti nell'attività oggetto della convenzione, ad attivare tutta la relativa procedura con la struttura ospitante.

Qualora l'attività oggetto della convenzione esponga i lavoratori o equiparati a rischi correlati all'impiego di radiazioni ionizzanti, l'Università e AST PU concordano, ai sensi degli artt. 111, 112, 113 e 115 D. Lgs.101/2020 smi, di considerare il personale classificato come "lavoratore esterno" con l'UNIVERSITA' "datore di lavoro" e AST PU "esercente delle zone classificate", con i relativi obblighi sanciti dal testo normativo.

In particolare, in caso di personale considerato "lavoratore esterno", l'UNIVERSITA' risponderà di quanto in art 111 D. Lgs. 101/20 smi mentre AST PU a quanto in art 112.

Il Soggetto ospitante, in qualità di esercente delle zone classificate, si impegna ad assicurare la trasmissione delle informazioni dosimetriche e a fornire gli eventuali DPI, qualora necessari.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento della frequenza, il tirocinante:

- si reca al Pronto Soccorso più vicino dove, oltre all'effettuazione delle cure di primo soccorso e dei controlli medico-sanitari, viene redatto ed inviato il verbale INAIL relativo all'infortunio. Il datore di lavoro da indicare nel verbale INAIL redatto dal Pronto Soccorso è l'Università;
- in caso di infortunio biologico, dopo essere stato in Pronto Soccorso, si reca al SIO/MC del Presidio Ospedaliero di riferimento del soggetto ospitante per avviare la Sorveglianza Sanitaria e le pratiche di competenza;
- informa dell'accaduto il tutor aziendale ed il tutor accademico;

- consegna/invia la documentazione al competente ufficio dell'Università entro il giorno successivo all'infortunio o il primo giorno utile in caso di giornata non lavorativa.

Per ciò che concerne i certificati medici successivi al primo (in caso di prolungamento delle prognosi mediche) e la relazione medica di chiusura di infortunio, si fa presente che gli stessi, una volta rilasciati dal medico dovranno essere consegnati al personale dell'ufficio protocollo dell'Università entro 24 ore dal ricevimento.

Art. 5- Crediti formativi dei tutor professionali

Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 06.12.2018, si specifica che il/la farmacista che segue lo/la studente/essa nel tirocinio pratico- valutativo nella qualità di tutor professionale, matura il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. L'Università si impegna a fornire all'Ordine l'elenco dei tirocini pratico-valutativi regolarmente conclusi presso le farmacie di propria afferenza, con indicazione del nominativo del/della tutor professionale della farmacia. Sulla base di tale elenco l'Ordine dei Farmacisti provvederà a disporre l'attestazione dei crediti formativi acquisiti in qualità di tutor professionale.

Art. 6 - Disciplina

L'Ordine dei Farmacisti competente per territorio si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente

propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art. 7- Proprietà intellettuale

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio pratico-valutativo è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e il soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del soggetto ospitante. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 9- Foro

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione,

esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Bologna in via esclusiva.

Art. 10- Durata, rinnovo e recesso

La presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula e ha durata quinquennale. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine. Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non conseguirà a carico di ciascun ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 11 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall'Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art.12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Per l'Università,

La Dirigente Area Innovazione, Dott.ssa Antonella Munna

Firmato digitalmente*

Per il Soggetto ospitante,

Per il Direttore Generale - Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino

Dr. Alberto Carelli

Il Direttore Amministrativo

Dott. Matteo Biraschi*

(giusta delega prot. 28071/2024)

Firmato digitalmente*



MATTEO
BIRASCHI
04.08.2026
14:39:23
GMT+01:00

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.
Documento sottoscritto con firmadigitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii